

## TITOLO VI

### Sistema dei Servizi Educativi per la prima Infanzia

#### Capo I - Direzione e gestione dei servizi

##### Art. 47

##### Direzione dei Servizi.

1) Il soggetto gestore di uno o più Servizi educativi per la prima infanzia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, garantisce le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico dei Servizi tenendo a riferimento le disposizioni dei successivi commi del presente articolo.

2) Le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psicopedagogico si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- a) Direzione organizzativo-gestionale:
  - I) Partecipazione propositiva alle scelte dell'Amministrazione in ordine alle forme di gestione e al bilancio del servizio;
  - II) Gestione delle entrate e delle spese inerenti il servizio;
  - III) Adozione degli atti gestionali relativi al servizio;
- b) Coordinamento psico-pedagogico:
  - I) Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
  - II) Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
  - III) Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
  - IV) Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
  - V) Promozione e monitoraggio della qualità;
  - VI) Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

3) Entrambe le funzioni di direzione e coordinamento di cui sopra riflettono la forma del rapporto gerarchico nei confronti del personale educativo e ausiliario assegnato alla conduzione delle diverse attività all'interno dei Servizi.

4) Le funzioni di coordinamento psico-pedagogico possono essere svolte esclusivamente da operatori dotati del tipo di professionalità individuata nel successivo articolo 53.

5) Diversi soggetti - pubblici e/o privati - possono convenzionarsi, nelle forme previste dalla legge, per condividere le funzioni di direzione organizzativo - gestionale e coordinamento psico-pedagogico dei Servizi gestiti.

6) Il Comune, in forma singola o associata, garantisce la presenza di una struttura di Direzione dei Servizi Educativi per la prima infanzia, comprensiva delle funzioni precisate nel precedente comma 1. Alla stessa sono attribuite, oltre alle competenze di direzione e coordinamento dei Servizi di diretta titolarità del/gli stesso/i Ente/i, anche le funzioni di responsabilità generale per:

- a) La realizzazione dei procedimenti di adeguamento o autorizzazione della deroga dei Servizi Pubblici e Privati, secondo le modalità di cui al successivo Capo III del presente Titolo;
- b) la realizzazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento dei Servizi privati, secondo le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Titolo;
- c) l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Capo V del presente Titolo.